



**COMUNE DI ALBEROBELLO**  
**(Città Metropolitana di Bari)**  
**Piazza del Popolo n.31, 70011 ALBEROBELLO**

A.P. n. 27/2015

29 maggio 2015

**Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 ed ai sensi dell'art. 90 delle N.T.A. del P.P.T.R.**

**Realizzazione di aree attrezzate con panchine ed attrezzature ginniche, all'interno dell'area boschiva adiacente la masseria "Marzalossa".**

**Richiedente: sig.ra RANIERI Cecilia.**

**Ubicazione: via Contrada Marzalossa, foglio di mappa n. 6, p.lla n. 6.**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO**

**VISTA** la parte III del D.Lgs. 42/2004 recante codice dei beni culturali e del paesaggio ed in particolare gli art. 134, 136, 142, 146, 149, 156, e 167;

**VISTA** la delibera di G.R. n. 1435 del 02.08.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 108 del 06.08.2013 e la successiva modifica adottata con DGR n. 2022 del 29.10.2013, pubblicata sul B.U.R.P. n. 145 del 06.11.2013, di adozione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);

**VISTA** la DGR n. 176 del 16/02/2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015 di approvazione del suddetto Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR);

**PREMESSO** che i lavori o le opere che comportano modifiche allo stato dei luoghi dei territori e degli immobili interessati da "beni paesaggistici" come definiti dal D.Lgs. 42/2004 o che risultano interessati da "ulteriori contesti paesaggistici" come definiti dal vigente PPTR, non possono essere oggetto di trasformazione senza il preliminare rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 ovvero dell'Accertamento della Compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 del PPTR;

**CONSIDERATO** che a seguito della cessazione del regime transitorio ex art. 159 del D.Lgs 42/04 e l'entrata in vigore a pieno della procedura prevista dall'art.146 dello stesso decreto 42/04, nonché delle disposizioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche contenute negli artt. 7, 8, 9, e 11 della L.R. n. 20/2009, la delega ai comuni per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche è subordinata alla verifica da Parte della Regione Puglia della sussistenza dei requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e della istituzione delle Commissioni Locali per il Paesaggio, giusta DGR n. 2273 del 24/11/2009 e 299 del 9/2/2010;

**VISTO** che i comuni di Alberobello, Cisternino e Locorotondo, rispettivamente con delibera di C.C. n. 11 del 08/03/2010 del comune di Alberobello, delibera di C.C. n. 17 del 10/03/2010 del comune di Cisternino, delibera di C.C. n. 28 del 08/03/2010 del comune di Locorotondo, hanno approvato lo schema di convenzione ed il Regolamento di funzionamento della Commissione Locale Paesaggio in forma associata tra i tre comuni;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2010, n. 1207 pubblicata sul B.U.R.P. N. 99 del 4 giugno 2010 - "Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42, successive modifiche e integrazioni, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146, comma 6. Ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni dei comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio. Attribuzione della delega e disciplina delle modalità di esercizio", con la quale si attribuiva delega di cui all'art. 7 della L.R. 20/2009 per il rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche all'Unione dei Comuni di Alberobello (BA), Locorotondo (BA), Cisternino (BR) – Elenco C;

**VISTO** il verbale di intesa tra le Amministrazioni di Alberobello (BA), Cisternino (BR) Locorotondo (BA) del 2 febbraio 2015 prot. 2403 del 12/02/2015 con il quale si stabiliva che all'interno dell'Associazione dei suddetti comuni, a far data dalla esecutività della delibera di G.C. di presa d'atto del verbale d'intesa, le funzioni di comune capofila passeranno dal Comune di Locorotondo (BA) al Comune di Cisternino (BR);

**VISTA** la Delibera di Giunta Comunale di Cisternino, n. 23 del 19/02/2015, con la quale si prende atto del verbale di intesa del 02/02/2015 tra i sindaci dei tre Comuni, demandando al Responsabile del settore competente gli adempimenti consequenziali;

**VISTA** la Determina n. 224 del 02/03/2015, del responsabile del settore tecnico del Comune di Cisternino (Comune capofila) di nomina della Commissione Locale del Paesaggio in forma associata e intercomunale tra i Comuni di Alberobello, Cisternino e Locorotondo;

**VISTO** il Decreto Sindacale del Comune di Cisternino (BR) Prot. n. 11251 del 23 luglio 2012, di nomina dell'Arch. Pasqua CAPRIGLIA, Responsabile Unico del Procedimento delle attività di tutela paesaggistica ai

fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P;

**VISTA** la nota prot. n. 4112 del 18/03/2014, con cui il Direttore dell'UTC del Comune di Alberobello, ha incaricato il geom. Giovanni SALAMIDA quale Sub Responsabile del Procedimento delle attività di tutela paesaggistica ai fini delle istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P;

**VISTA** la Determina n.303 del 23.04.2015, con cui il Direttore dell'UTC del Comune di Alberobello, ha incaricato l'Ing. Lucia A. SIMONE quale Sub Responsabile del Procedimento delle attività di tutela paesaggistica ai fini delle istruttorie per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

**VISTO** che con nota prot. n. 15367 del 20/10/2014, la sig.ra Cecilia RANIERI, nata a Bari il 28/03/1970 (cod. fisc. RNRCCCL70C68A662Q) ed ivi residente in via Calefati n. 96, ha presentato la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per i lavori di Valorizzazione Turistica Ricreativa – realizzazione di aree attrezzate con panchine ed attrezzature ginniche all'interno dell'area boschiva adiacente la masseria "Marzalossa", su un'area distinta in catasto al foglio di mappa n.6, p.lla n. 6, agli atti della pratica edile n. 488/2014. La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Stralcio di progetto e planimetria;
- Elenco attrezzature;
- Verifica di compatibilità al PUTT;
- Verifica di compatibilità al PPTR.

**VISTA** la scheda di verifica di conformità dell'intervento alle norme del PPTR, redatta dal sub-responsabile del procedimento delle attività paesaggistiche geom. Giovanni SALAMIDA, redatta sulla base della documentazione prodotta dall'istante da cui si rileva:

che la proposta progettuale prevede la realizzazione di aree attrezzate con panchine ed attrezzature ginniche all'interno dell'area boschiva adiacente la masseria "Marzalossa";

che dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato si evince che l'intervento risulta interessato dai Beni Paesaggistici "immobili ed aree di notevole interesse pubblico" e "boschi", nonché dagli Ulteriori Contesti Paesaggistici "vincolo idrogeologico", "siti di rilevanza naturalistica: SIC", "aree di rispetto delle componenti culturali e insediative: siti storico culturali" e "paesaggi rurali".

che le opere previste sono compatibili con la tutela dei beni paesaggistici presenti sull'area;

**VISTO** il parere "favorevole a condizione" n. 225/2014, espresso nella seduta del 22/12/2014 dalla Commissione Locale per il Paesaggio: *"La Commissione visti gli elaborati scritto-grafici allegati all'istanza, considerato che trattasi di intervento di valorizzazione turistico-ricreativa di bosco come da bando pubblico del PSR Puglia 2007-2013 Misura 227, verificata l'esiguità dell'intervento e il recupero dallo stato di abbandono della fustaia oggetto di intervento, esprime parere favorevole, a condizione che vengano acquisiti i pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli presenti"*;

**VISTO** il parere "favorevole a condizione" del 30.01.2015 prot. n.1331, espresso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii., da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, acclarata al protocollo generale del Comune al n. 1938, del 04.02.2015, *"... parere favorevole alla sistemazione entro area boscata di attrezzature ginniche e per il gioco in quanto compatibili con la salvaguardia del contesto paesaggistico, trattandosi di manufatti precari e removibili, alle seguenti condizioni:*

*le aree perimetrate, funzionanti ad alcune attività, non dovranno comportare modifiche dello strato pedologico e vegetazionale o movimenti terra;*

*dovrà essere evitata la realizzazione di staccionate a delimitazione di aree e viali, da sostituire con 'pietre ficcate' in terreno, per tratti non continui e livellamenti con terreno battuto, al fine di conservare le caratteristiche attualmente presenti nelle aree a fustaia dove è previsto l'intervento. Eventuali recinzioni in legno potranno essere previste solo in caso di dislivelli che non consentano, in sicurezza, l'utilizzo dell'area o del percorso."*

**VISTO** il nuovo parere "favorevole a condizione" del 23.04.2015 prot. n. 5573, espresso ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 42/04 e ss.mm.ii., da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, acclarata al protocollo generale del Comune al n. 6433, del 23.04.2015, *"... questa Soprintendenza, prende atto della documentazione integrativa trasmessa da codesto Ente, comprensiva di nuova documentazione fotografica e relazione tecnica di dottore Agronomo incaricato dal richiedente, finalizzata al riesame della proposta progettuale di cui al parere reso con prescrizioni da questo Istituto con nota n. 1331 del 30/01/2015. Questa Soprintendenza alla luce dei nuovi atti, dove viene illustrata in maniera più esaustiva l'irregolarità della superficie boschiva interessata, con dislivelli che non consentono in sicurezza l'utilizzo dell'area proposta, attraversata inoltre da una stradina asfaltata per veicolare il traffico interno, ritiene di poter esprimere parere favorevole alla installazione di staccionate in castagno di recinzione, per usufruire dello spazio gioco e dei percorsi, in sicurezza. Con la presente restano confermate le altre condizioni prescritte dalla scrivente nella citata nota"*;

**VISTA** la determina n. 46 del 13.02.2015 e le prescrizioni in essa riportate, a firma del Dirigente dell'Ufficio

<sup>2</sup>

Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS del Servizio Ecologia della Regione Puglia, in merito alla non necessità di richiedere, per gli interventi di che trattasi, l'attivazione della procedura di valutazione appropriata, non sussistendo incidenze significative sul Sito Natura 2000 (area S.I.C.), "... si ritiene che non sussistano incidenze significative sul sito Natura 2000 interessato e che pertanto non sia necessario richiedere l'attivazione della procedura di valutazione appropriata a patto che si pongano in essere le seguenti prescrizioni:

1. la localizzazione delle aree attrezzate dovrà avvenire in aree idonee dal punto di vista geo-morfo-idrogeologico e già del tutto prive di soggetti arborei e/o arbustivi, senza che sia modificata la morfologia dei luoghi con sterri e/o riporti di terreno;
2. le aree attrezzate dovranno essere mantenute a fondo naturale e senza alcun apporto di materiale di natura inerte. L'eventuale diserbo delle essenze erbacee all'interno delle stesse non potrà in alcun modo essere effettuato tramite diserbanti chimici;
3. è fatto divieto di installare sistemi d'illuminazione fissi per le ore notturne;
4. dovranno essere adottate, in fase esecutiva, tutte le misure necessarie al contenimento delle emissioni di polveri e rumori;
5. i mezzi d'opera da utilizzare all'interno dell'area boscata dovranno essere esclusivamente di tipo gommato;
6. i cestini porta rifiuti dovranno essere svuotati di frequente;
7. tutti i materiali funzionali al presente intervento dovranno essere eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, secondo quanto previsto dal R.R. 23/2007;
8. dovrà essere garantita in fase di esercizio un'adeguata manutenzione delle infrastrutture realizzate;
9. tutte le attrezzature non dovranno produrre alcuna trasformazione permanente e/o irreversibile dell'attuale stato dei luoghi, con previsione di rimozione delle componenti amovibili nelle stagioni a bassa fruizione;
10. per tutto quanto non espressamente indicato sono fatte salve le indicazioni del Regolamento del Piano di gestione del SIC "Murgia dei trulli" approvato con DGR n. 1615/2009";

**VISTO** il nulla osta forestale prot. n. 7316 del 20.03.2015 e le relative prescrizioni, rilasciato dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Pianificazione e Coordinamento Servizi Forestali della Regione Puglia, relativo ai movimenti di terra connessi agli interventi di che trattasi, ricadendo l'area oggetto di lavori in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/1923, "... Tali lavori dovranno essere svolti nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- I movimenti di terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare le opere così come da elaborati tecnico-grafici presentati dalla Sig.ra Ranieri Cecilia al Comune di Alberobello (BA) ed autorizzati.

- All'interno delle particelle summenzionate non dovranno essere abbattute piante d'interesse forestale, in quanto non previsto dalla progettazione approvata;

- Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore Nulla Osta da parte di questa Sezione Provinciale di Bari del Servizio Foreste.

- Il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere assicurato e regolamentato impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi seguendo le indicazioni di cui alla relazione tecnica approvata.

- Eventuali materiali di risulta provenienti dai movimenti di terra e non riutilizzati dovranno essere allontanati secondo la normativa vigente in materia";

**VISTO** il nulla osta prot. n. 16990 del 09/02/2015, rilasciato dal Dirigente del Servizio agricoltura, caccia e pesca della Città Metropolitana di Bari, in merito alla compatibilità dell'intervento con il vincolo faunistico dell'Oasi di protezione "Marzalossa";

**CONSIDERATO** che l'Autorizzazione Paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o gli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del Comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali;

Tutto ciò premesso e considerato, **RILASCIA**, in conformità ai pareri e alle prescrizioni sopra riportati per le motivazioni richiamate nelle premesse

### AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 " Codice Dei Beni Culturali e Del Paesaggio" e ss.mm.ii. già prevista dell'art. 151 del D. Lgs. n. 490/99 così come sub-delegata ai Comuni, ed ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR delegata ai Comuni ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 20/2001, alla sig.ra Cecilia RANIERI, nata a Bari il 28/03/1970 (cod. fisc. RNRCCCL70C68A662Q) ed ivi residente in via Calefati n. 96, per i lavori di Valorizzazione Turistica Ricreativa – realizzazione di aree attrezzate con panchine ed

3  


attrezzature ginniche all'interno dell'area boschiva adiacente la masseria "Marzalossa", su un'area distinta in catasto al foglio di mappa n.6, p.lla n. 6.

Il presente provvedimento va trasmesso:

- alla ditta interessata;
- telematicamente alla Regione Puglia, Servizio Assetto del Territorio, Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica ed alla Competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso il portale SIT PUGLIA.

Il termine di efficacia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 146 co. 4 del D. Lgs 42/2004, decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento ed ha validità di cinque anni scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.


Eventuali variazioni essenziali al progetto dei lavori autorizzati dal presente provvedimento dovranno essere preventivamente approvate ed autorizzate nei modi previsti dall'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e dall'art. 90 delle N.T.A. del PPTR.

I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ricorso innanzi al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, nei termini e con le modalità previste del "Codice del Processo amministrativo" ai sensi del D. Lgs. N. 104 del 02.07.2010.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi e le eventuali autorizzazioni di altri Enti ed Amministrazioni.

**Il Sub Responsabile  
del Procedimento Paesaggistico**  
Ing. Lucia A. SIMONE



**Il Responsabile Unico  
del Procedimento Paesaggistico**  
Arch. PASQUA CAPRIGLIA

